

**Fondo Pensioni**  
**per il Personale della**  
**Banca Commerciale Italiana**  
**in liquidazione**

Milano, 20 aprile 2012.

Gentile Signora/Egregio Signore  
.....

**oppure** Gentile Signora/Egregio Signore  
.....  
Erede del Sig./Sig.ra .....

**oppure** Eredi del Sig./Sig.ra .....

**Oggetto: Stato della liquidazione dell'Ente.**

Prima di riferire gli avvenimenti più recenti riteniamo opportuno ripercorrere sinteticamente le vicende accadute negli ultimi anni.

In particolare ricordiamo che nel 2006 il Consiglio di amministrazione del Fondo, in armonia con quanto stabilito dalle fonti istitutive nell'Accordo 10.12.2004, aveva provveduto

= a liquidare il patrimonio immobiliare del Fondo, mediante una complessa operazione di dismissione dagli esiti largamente superiori alle più rosee aspettative  
= e ad erogare (trasferire per quanto concerne gli attivi) in conto capitale il valore attualizzato delle rendite, così di fatto completando il riconoscimento ai partecipanti di quanto contabilizzato nel bilancio 2004 (complessivamente circa € 670,8 mln).

Sull'inatteso "di più" (sul quale nessuno aveva fatto affidamento) sono poi sorte numerose controversie in svariati Tribunali circa i criteri di ripartizione del rendimento del bilancio 2005 (conseguente all'operazione di liquidazione del patrimonio immobiliare sopra indicata) adottati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e poi ribaditi dal Collegio dei Liquidatori. L'insorgere di questi giudizi, promossi soprattutto da ex Partecipanti e da Pensionati 1998/1999, non ha consentito ai Liquidatori (nominati, nel dicembre 2006, dal Tribunale di Milano tra i Consiglieri del Fondo, subito dopo la dichiarazione di estinzione dell'Ente da parte della Prefettura di Milano) di giungere a una definitiva ripartizione.

Nonostante ciò, nel maggio 2008 i Liquidatori hanno compiuto un'ulteriore erogazione/trasferimento per circa complessivi € 257 mln, limitata alle sole somme non diversamente pretese dalle varie tipologie di ricorrenti.

Nel febbraio 2009 (visto che proseguivano cause in varie parti d'Italia e al fine di tutelare gli interessi di tutti i partecipanti e di assicurare una liquidazione con esito certo), è stato depositato, con le debite autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza, un Piano di Riparto dell'Ente, così da consentire a tutti gli interessati di proporre le proprie, eventuali, contestazioni ripartitorie all'interno di un'unica procedura.

Come noto, tale Piano è stato oggetto di numerose contestazioni e il Tribunale di Milano, senza entrare nel merito dei criteri di riparto adottati, lo ha ritenuto nullo per motivi procedurali (pur considerando corretta la procedura di liquidazione in corso).

./.

Avverso la decisione del Tribunale, è stato proposto reclamo alla Corte di Appello di Milano; nel corso del giudizio di appello, nel luglio 2010, le Associazioni di Pensionati ANPEC e UNP (che avevano tutelato posizioni contrapposte fra partecipanti ed ex partecipanti al Fondo) hanno raggiunto un Accordo nell'intento di ridurre il contenzioso e favorire una più sollecita erogazione delle somme agli interessati.

Di tali avvenimenti abbiamo dato conto nella lettera del 14 gennaio 2011 con la quale Le chiedevamo di esprimere il Suo parere in merito alle modifiche che sarebbero derivate al Piano di Riparto in caso di applicazione dell'Accordo fra ANPEC e UNP del 12.7.2010 (che non modificava i criteri del Piano di Riparto, ma nella sostanza prevedeva un parziale scambio fra raggruppamenti di Pensionati o *ex* senza toccare i cd. "attivi" ai quali infatti non fu inviata la lettera del 14.1.11).

Ora La aggiorniamo su quanto avvenuto in seguito, ricordando che le principali informazioni sulla vita del Fondo sono disponibili anche sul sito internet [www.fondocomit.it](http://www.fondocomit.it).

### **Consultazione sull'Accordo e andamento dei giudizi sul Piano di Riparto ("contenzioso ordinario")**

Quanto alla consultazione sull'Accordo, ricordiamo che:

= nel caso in cui la soluzione prospettata con l'Accordo fra ANPEC e UNP avesse raccolto dissensi in misura limitata, il Fondo (visto il consenso implicitamente manifestato dalla massa di Partecipanti ed ex Partecipanti o potenziali aventi diritto) avrebbe cercato di darvi attuazione in sede processuale nelle modalità ritenute più opportune;

= anche in relazione a questo passaggio della liquidazione, il Collegio dei Liquidatori aveva incontrato, come d'abitudine, le Autorità Vigilanti (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione-COVIP e Presidente del Tribunale di Milano) e le Fonti Istitutive;

= all'esito della capillare consultazione tenutasi sull'Accordo, il Fondo vide manifestarsi n. 476 casi di dissenso a fronte di n. 6.987 ricevute di ritorno.

Quanto all'andamento dei giudizi sul Piano di Riparto:

= all'udienza del 10 marzo 2011, il Fondo aveva ribadito alla Corte d'Appello di Milano la richiesta di approvazione del Piano di Riparto depositato nel febbraio 2009 (con gli aggiustamenti resisi necessari per l'accantonamento di importi portati dalla nota vertenza subentrata – ed in corso – con l'Agenzia delle Entrate), sottoponendo alla Corte Giudicante anche la soluzione prospettata dall'Accordo trovato fra le opposte associazioni di Pensionati, se questa fosse stata ritenuta una modalità adeguata di pronta conclusione della vicenda liquidatoria;

= la stragrande maggioranza dei soggetti presenti in causa (oltre un migliaio di persone) aveva assunto conclusioni sostanzialmente favorevoli alla soluzione prospettata dall'Accordo;

= nonostante ciò, nel luglio 2011 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il reclamo del Fondo per motivi procedurali, senza dar séguito alla soluzione contenuta nell'Accordo ANPEC-UNP; l'effetto "pratico" di questa decisione è stato il differire la ripartizione del patrimonio, che la Corte d'Appello subordinava ad alcune ulteriori formalità;

= il Fondo ha quindi approfondito (anche con i propri consulenti) l'esame delle 25, identiche, sentenze rese nell'estate dalla Corte d'Appello di Milano. Dal confronto che ne era seguito - in particolare con le Autorità di Vigilanza - i Liquidatori avevano deciso di non impugnare quelle decisioni (nonostante risultassero criticabili sotto più di un profilo) per cercare di ridurre i tempi della liquidazione;

= tuttavia alcune controparti hanno proposto ricorso in Cassazione e quindi al Fondo non è rimasta altra scelta che procedere a propria volta a impugnare tutte le sentenze, per evitare che l'unitaria procedura liquidatoria portasse a decisioni diverse fra giudizi impugnati ed altri no.

## Contenzioso Fiscale

Quanto all'andamento del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate:

= con sentenza depositata nel dicembre 2011, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha integralmente accolto gli appelli presentati dal Fondo e da Beni Stabili Spa;

= il Fondo ha subito richiesto e poi ottenuto il rimborso dell'imposta di Euro 58,2 milioni versata in corso di causa (oltre interessi);

= sempre in un'ottica acceleratoria, il Fondo ha altresì fatto notificare la sentenza alla Agenzia delle Entrate, che l'ha impugnata in Cassazione nei termini di legge.

Il giudizio dunque prosegue innanzi alla Corte di Cassazione e la disponibilità degli importi contestati dal Fisco è subordinata alla decisione finale che assumerà la Corte.

\*\* \*\* \*

Alla luce di quanto sopra e anche a fronte delle varie richieste provenienti da Partecipanti - che lamentano l'allungamento dei tempi per l'erogazione dell'ultima parte dell'attivo patrimoniale del Fondo - il Collegio dei Liquidatori ha ritenuto importante fare il punto della situazione con questa comunicazione, anche per chiarire nuovamente quello che si può (e si cerca di) fare e quello che il Fondo non può autonomamente decidere (essendo in corso giudizi sui criteri di ripartizione e sugli importi richiesti dal Fisco e dovendo comunque render conto alle Autorità di Vigilanza).

Il Collegio - sempre attraverso il confronto con le Autorità Vigilanti e con le Fonti Istitutive, oltre che con le Associazioni di Pensionati - ha operato e continua ad operare al fine di addivenire ad una, quanto più possibile rapida, conclusione della procedura di liquidazione (pur in una situazione particolarmente complicata sia per la novità delle questioni da un punto di vista procedurale, sia per il perdurare di contrasti fra diversi gruppi e categorie di soggetti che chiedono delle somme al Fondo, ma in pratica pretendono che altri loro ex colleghi ricevano "di meno" o addirittura più nulla).

Infatti:

- a. nel maggio del 2008, come già detto, i Liquidatori hanno erogato un ulteriore acconto (distribuibile a ciascun iscritto senza intaccare le somme diversamente pretese oggetto di contenzioso);
- b. visto il forte contenzioso in essere sui criteri di ripartizione (che vedono fronteggiarsi le aspettative di ex colleghi Partecipanti al Fondo), il Collegio ha depositato il Piano di Riparto e informato in vario modo tutti affinché ciascuno potesse far valere le proprie ragioni sui criteri da seguire;
- c. in questo modo il Collegio ha posto le basi per evitare che le cause di chi contesta i criteri di ripartizione potessero andare avanti all'infinito in varie parti di Italia. Da quel momento in poi molti Tribunali hanno considerato improcedibili i giudizi individuali, che sono stati così scoraggiati, vista l'esistenza di una procedura generale in corso a Milano;
- d. in questa procedura sui criteri di distribuzione, il Fondo - su autorizzazione del Presidente del Tribunale di Milano - è partito dal Piano di Riparto perché si trattava di distribuire il residuo attivo del patrimonio (in una situazione di eccedenza dunque opposta all'insolvenza, che avrebbe richiesto la predisposizione di uno stato passivo);
- e. ma il Tribunale e la Corte di Appello di Milano, senza entrare nel merito dei criteri di riparto adottati, hanno dichiarato nullo il piano di riparto;
- f. pur non condividendo tale impostazione, proprio al fine di accelerare la procedura di liquidazione, il Collegio aveva ritenuto di non fare ricorso in Cassazione;
- g. purtroppo, come già detto, altri ex Iscritti hanno proposto loro ricorso in Cassazione, sostenendo una tesi per la quale non ci sarebbe più un'unica procedura di liquidazione. Questa soluzione procedurale sarebbe pericolosissima perché vorrebbe dire riaprire la possibilità di fare nuove singole cause in tutta Italia, con tempi di decisione infiniti e

possibile contrasto di giudicati. Il Fondo ha quindi dovuto impugnare tutte le 25 identiche sentenze, anche per evitare che l'unica procedura ripartitoria portasse a decisioni diverse fra sentenze impuginate e non impuginate;

- h. sempre nel tentativo di accorciare i tempi, il Fondo in data 21 marzo 2012 ha fatto depositare in Cassazione un'istanza di trattazione prioritaria dei giudizi sul piano di riparto *“alla luce della numerosità dei soggetti interessati alle decisioni (circa ventimila, ben oltre i già numerosi 1200 soggetti circa parti dei summenzionati giudizi), dell'età avanzata di buona parte di essi, e del valore anche sociale della vicenda”*. Il Collegio dei Liquidatori ha così fatto scrivere ai propri consulenti in questa istanza: *“il Fondo si fa carico di inoltrare a codesta Suprema Corte le molteplici sollecitazioni pervenute da numerosi Pensionati e Associazioni, tutti desiderosi (come i Liquidatori del resto) di contenere il più possibile i tempi delle decisioni; infatti prima si sarà definitivamente espressa codesta Suprema Corte nei giudizi summenzionati (per avviare a soluzione la vicenda in un senso o nell'altro) e prima le migliaia di soggetti interessati dalla vicenda liquidatoria potranno vedere soddisfatte le - talora contrapposte - pretese”*;
- i. in alcuni giudizi in Cassazione sul Piano di Riparto è stata riproposta da alcuni (con ricorso incidentale) la questione della efficacia dell'Accordo ANPEC-UNP. Il Collegio dei Liquidatori ha deciso che il Fondo (nelle sue difese in questi giudizi) confermasse la posizione tenuta in appello per consentire un'accelerazione della liquidazione e cioè che *“qualora la soluzione prospettata dall'Accordo fra le opposte Associazioni di Pensionati venisse considerata dalla Corte Giudicante una modalità adeguata di pronta soluzione della vicenda liquidatoria”* per il Fondo va bene approvare il Piano di Riparto secondo i criteri contenuti nel piano depositato il 24.2.2009, ma con le integrazioni apportate dall'applicazione del summenzionato Accordo (ovviamente a patto che la soluzione valga per tutti e non solo nei giudizi in cui è stato proposto questo ricorso incidentale).

Questo è il comportamento tenuto dai Liquidatori: in ogni occasione essi (nei limiti consentiti dal loro ruolo e fatti salvi i diritti di ciascuno che sono all'esame dei Giudici) hanno cercato di dare impulsi positivi per accelerare la liquidazione e non ci si può lamentare con il Fondo per lungaggini attribuibili a (peraltro legittime) scelte altrui.

Purtroppo in questo contesto, nonostante il comportamento e le intenzioni dei Liquidatori, la liquidazione del residuo attivo del patrimonio del Fondo corre il rischio di prolungarsi per un periodo al momento nemmeno definibile.

Anche per questo motivo il Fondo in questi mesi ha incontrato sia le Associazioni ANPEC e UNP (che si erano fatte promotrici dell'Accordo), sia le Organizzazioni Sindacali.

Sempre al fine di accelerare il processo di liquidazione, in tali incontri i Liquidatori hanno nuovamente manifestato la loro convinta disponibilità ad esaminare proposte di soluzioni anche extra giudiziali, purché condivise dalle parti interessate e giuridicamente sostenibili (altrimenti subito altri soggetti farebbero nuovi ricorsi e i Liquidatori non potrebbero comunque concludere la liquidazione in presenza di contestazioni da parte di ex Colleghi Comit). Tale disponibilità viene qui ribadita dai Liquidatori, con spirito costruttivo.

Con i migliori saluti

**Fondo Pensioni  
per il Personale della  
Banca Commerciale Italiana  
in liquidazione**

I Liquidatori

A. Baccherini – P. De Sarlo – A. Elia